

Rag. Franco De Renzo

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano al n. 1447
Commercialista - Revisore Contabile - Consulente Tecnico del Tribunale di Milano

Corsico, 11 novembre 2014

Schede carburante

E' bene ricordare che tutte le spese sostenute dall'imprenditore e dal professionista sono fiscalmente deducibili, tenendo presenti alcune regole.

L'art. 109 del Tuir, al comma 1, prevede che: *"I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui all'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni"*.

Al comma 4, è previsto che: *"Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza"*.

Al comma 5, precisa che: *"Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. ..."*

E' opportuno tenere presente che per la corretta imputazione dei costi e dei ricavi, è indispensabile considerare sempre i principi di competenza, di certezza e di oggettiva determinazione.

Il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazioni il 26 ottobre 2012 ha emanato la Nota n. 183 che è indispensabile valutare attentamente per evitare maggiori problemi a coloro che utilizzano mezzi di locomozione per la propria attività.

La norma vigente non richiama espressamente quanto, invece, le Commissioni Tributarie, la Giurisprudenza, l'Agenzia delle Entrate e la Corte di Cassazione applicano.

1. La Cassazione, con la sentenza 21769 del 9.11.2005 (successivamente confermata dalla sentenza n. 19820 del 18.07.2008), ha precisato che è necessario trascrivere il numero della targa a garanzia dell'identità di ciascun veicolo rifornito e l'effettiva riferibilità del costo all'attività dell'impresa.
2. La Cassazione, sentenza 21941 del 19.10.2007, ha stabilito che per detrarre l'Iva sui carburanti acquistati, sono necessarie la presenza del timbro e della firma di convalida sulla scheda carburante. In caso di mancanza, la scheda carburante (regolare sotto gli altri aspetti) non è in grado di assolvere alle finalità previste dalla normativa e, quindi, l'eventuale detrazione dell'IVA deve essere negata.
3. La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, il 9.01.2011, ha ritenuto valido l'operato dell'Agenzia delle Entrate, affermando che la scheda carburante priva del numero dei chilometri percorsi alla fine del mese o del trimestre, comporta l'indeducibilità del relativo costo. Allo stesso modo si è espressa la Cassazione con la sentenza n. 3947 del 18.02.2011.
4. La Corte di Cassazione, sentenza n. 912 del 13.01.2012, si è espressa su una pratica, probabilmente, utilizzata in maniera marcata, con consumi di carburanti superiori al dovuto, precisando, che il contribuente che registra schede carburanti "gonfiate" al fine di evadere le imposte sui redditi e l'IVA, è penalmente responsabile per il reato di dichiarazione fraudolenta, perché usa fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Questo reato comporta la reclusione da 18 mesi a 6 anni.
5. L'art. 11 del D.L. n. 201/2011 deve essere tenuto presente anche dal commercialista, perché non dovrebbe mai sostituirsi al Cliente per colmargli disattenzioni per completare schede di

Via G. Galilei n. 37 - 20094 Corsico (Mi)

tel. +39 02 45 10 10 71 - telefax +39 02 44 74 528 - email: segreteria@studioderenzo.it

Codice Fiscale DRN FNC 47D13 A340 K - Partita IVA 0649004 015 8 - Circolare Scheda Carbur. 2014.11 - pag. 1/3



Rag. Franco De Renzo

acquisto carburanti per poi registrarli. In effetti, il D.L. assimila la produzione di documenti falsi, ovvero, le risposte non veritiere all'Amministrazione finanziaria, ai casi di falsità nelle autocertificazioni. In un caso del genere, si potrebbe incorrere in due condotte penalmente perseguibili: esibizione o trasmissione di atti o documenti falsi, e comunicazione di dati e notizie non rispondenti al vero. Nel primo caso, chi emette o utilizza fatture per operazioni inesistenti, risponde del nuovo reato per il solo fatto di averle esibite e/o trasmesse all'Amministrazione finanziaria. Quindi, chiunque rilascia dichiarazioni non vere, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. E, nella maggior parte dei casi, trattandosi di ipotesi di falsità, punite con la reclusione, al massimo fino a tre anni. A maggior ragione, si sottolinea l'importanza di porre la massima attenzione anche nel predisporre e registrare le schede, per evitare problemi molto gravi.

Queste considerazioni, poi, devono essere ulteriormente valutate al fine di ottenere le adeguate imputazioni fiscali, perché non sempre il costo dei carburanti e dei relativi mezzi di locomozione è interamente deducibile.

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 9.11.2012 n. 42/E ha precisato ulteriormente l'argomento che così si riassume.

I titolari di partita IVA possono fare a meno della scheda carburanti se utilizzano per l'acquisto esclusivamente carte di credito, di debito o prepagate.

La scheda carburante resta indispensabile, per usufruire della detrazione Iva e della deduzione dei costi ai fini delle imposte dirette, per chi paga anche, o solo, in contanti.

E' questo uno dei principali chiarimenti, in aggiunta alla non obbligatorietà di annotare i chilometri percorsi nel periodo (pur considerato indispensabile da recenti sentenze della Cassazione, anche se solo per le imprese e non anche per i professionisti).

Affinché sia garantita la detrazione dell'Iva e la deducibilità dei costi, il mezzo elettronico di pagamento deve:

- a) essere rilasciato da operatore finanziario soggetto all'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria;
- b) essere intestato al soggetto che esercita l'attività economica;
- c) inoltre, le ricevute dei pagamenti effettuati con la carta elettronica devono contenere tutti gli elementi per l'individuazione dell'acquisto quali, ad esempio, la data e il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento, nonché l'ammontare del relativo corrispettivo.

E' possibile utilizzare la carta elettronica per effettuare anche altre spese, a patto che l'acquisto di carburante avvenga con una transazione distinta. Il documento di prassi, inoltre, precisa che non possono essere considerate moneta elettronica le "carte fedeltà", ossia le tessere magnetiche associate ai contratti di "netting", che l'utente utilizza per il pagamento e che sono rilasciate direttamente dalle società petrolifere.

Chi acquista il carburante in contanti o con mezzi diversi dalla moneta elettronica, deve continuare a utilizzare l'apposita scheda che resta, in questo caso, l'unico mezzo per beneficiare della detrazione dell'Iva e portare legittimamente in deduzione le spese.

Qui non si vuole essere più realista del re, come diceva il mio professore di Ragioneria, ma la circolare non chiarisce alcuni importanti punti.

Non è stato ancora modificato il comma 3-bis dell'art. 1 del DPR 444/1997, mentre la circolare sembra affermare che l'estratto conto della carta sostituisce la scheda carburanti quale documento necessario e sufficiente ai fini della detrazione IVA, ma non sono specificate le modalità per passare dal corrispettivo dell'acquisto del carburante al lordo dell'Iva, alla suddivisione tra imponibile e imposta da registrare poi effettivamente nella contabilità, cosa che invece avveniva con la scheda carburante. E' da ricordare che non sempre lo scorporo ai fini Iva è per il totale, così come l'imponibile varia a seconda dell'attività svolta.



Rag. Franco De Renzo

Per esempio, per i medici e coloro che non possono portare in deduzione l'Iva, è certamente consigliabile l'uso della carta di credito per ovviare a problemi di schede e adempimenti non sempre indispensabili.

E' bene tenere presente, inoltre, che la semplificazione comporta la necessità di un doppio passaggio nelle scritture contabili in regime ordinario.

Al momento di ogni singolo rifornimento presso i distributori bisognerà indicare una scrittura di natura finanziaria. Alla fine del periodo di rendicontazione, tutti i rifornimenti dovranno essere raccordati con l'estratto conto del gestore.

E' certamente da sconsigliare l'utilizzo di una sola carta di credito per più autoveicoli, anche se non espressamente vietato, perché potrebbe essere molto problematico identificare lo specifico autoveicolo (targa e modello) utilizzato.

Si ritiene, al momento, che la cosa migliore sia quella di continuare a utilizzare la scheda carburanti, una per autoveicolo, compilata in ogni sua parte, e pagando con la carta di credito, onde evitare inutili contestazioni.

Cordiali saluti

